

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO

TRENTADUESIMA SEZIONE

SENTENZA 111/32/2013

riunita con l'intervento dei Signori:

Martorelli Raffaele - Presidente

Cordola Michele - Relatore

Maresca Oreste - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. (Omissis)

depositato il (Omissis)

- avverso la sentenza n. (Omissis)

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LODI

contro: (Omissis)

difeso da:

(Omissis)

proposto dal ricorrente:

(Omissis)

difeso da:

(Omissis)

altre parti coinvolte:

(Omissis)

Atti impugnati:

CANC.IPOTECA n. (Omissis) IMP.IPOTECARIA 2003

Trattasi di ricorso avverso l'iscrizione di ipoteca eseguita da (Omissis) su beni di proprietà del ricorrente (Omissis) e della moglie (Omissis) concernente ruoli scaduti, non pagati ed esecutivi. Il Concessionario provvedeva all'iscrizione ipotecaria, essendo scaduti i termini di cui all'art. 50 DPR 602/73.

Il ricorso si basa sulla impignorabilità del Fondo patrimoniale costituito nel 1999 dal ricorrente e dalla sig.ra (Omissis). Inoltre i debiti (ruoli) per cui è stata iscritta l'ipoteca non sono riferibili al ricorrente, ma alla società (Omissis) e (Omissis).

Nelle more il bene ipotecato è stato acquistato dalla (Omissis) la quale per successione interviene in giudizio per ribadire le ragioni del ricorrente ed ottenere la dichiarazione di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria.

La Commissione Provinciale adita respingeva il ricorso per inammissibilità, eccepita da (Omissis), in quanto l'iscrizione ipotecaria è stata eseguita il 20.5.2003, mentre il ricorso è stato proposto circa 8 anni dopo. Condannava al pagamento delle spese di lite.

Propone appello la (Omissis) sulla base dei seguenti motivi. Sull'inammissibilità del ricorso avverso l'iscrizione dell'ipoteca rileva che fino all'entrata in vigore della L. 106/2011 non vi era obbligo di comunicare al contribuente l'avvenuta iscrizione ipotecaria. Obbligo che è stato imposto con questa legge con cui all'art. 77 D.lgs. 602/73 è stato aggiunto il comma 2 bis. Quanto all'impugnabilità dell'iscrizione la stessa è stata prevista con D.L. 223/06. Poiché nel caso in esame nessuna comunicazione è stata inviata dall'Ufficio non esiste termine di decorrenza per l'impugnazione con la conseguenza che il ricorso deve ritenersi ammissibile.

Quanto alla questione relativa alla competenza giurisdizionale della Commissione Tributaria, l'appellante rileva che buona parte dei crediti sono dell'INPS.

Ciò, nonostante ritiene competente il Giudice Tributario, in quanto, non essendo in possesso delle cartelle di pagamento, non è in condizioni di poter stabilire con certezza la competenza giurisdizionale. In caso di accertata competenza a seguito dell'esame della cartella sarà possibile la remissione al giudice competente nel caso in cui la materia del contendere non risulti sottoposta alla giurisdizione tributaria.

Ribadisce l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria sul fondo patrimoniale, rilevando che i crediti tributari non rientrano nella categoria di quelli contratti per bisogni familiari; la nullità di tale iscrizione, trattandosi di ruoli formati nei confronti di terzi (società (Omissis)); ribadisce la nullità della notifica della cartella esattoriale con conseguente caducazione del titolo e conseguente invalidità dell'iscrizione ipotecaria.

Chiede verificarsi la natura del credito di cui alle cartelle in forza del quale è stata iscritta l'ipoteca con eventuale separazione delle cause e rimessione al Giudice competente per i crediti di natura previdenziale e quelli che non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario; per i crediti di competenza della Commissione adita dichiarare l'illegittimità della iscrizione ipotecaria disponendone la cancellazione. Vinte le spese. Si costituisce (Omissis) con controdeduzioni.

Eccepisce (Omissis) la inammissibilità del ricorso avverso l'iscrizione per il mancato rispetto del termine di 60 giorni dall'avvenuta iscrizione dell'ipoteca; eccepisce il difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria, trattandosi anche di crediti per violazione al codice della strada e a contributi previdenziali. Nel merito ribadisce la legittimità dell'iscrizione ipotecaria che non è atto impugnabile, essendo atto cautelare e non atto esecutivo. Inoltre, ritiene la pignorabilità del fondo, in mancanza di prova che i crediti non sono collegati ai bisogni familiari. Rileva che il ricorso può essere proposto nei confronti del Concessionario solo per vizi propri della cartella. Chiede la dichiarazione di inammissibilità ed infondatezza dell'appello. Vinte le spese.

Il Collegio osserva come alla luce anche della recente giurisprudenza di legittimità devono essere rispettati i principi di legalità sia gli adempimenti di carattere generale al fine di consentire al contribuente esecutato di far valere le proprie ragioni.

Orbene, nel caso in esame, poiché al momento dell'iscrizione ipotecaria non vi era l'obbligo di comunicazione al debitore, non vi era una data di decorrenza su cui calcolare i 60 giorni concessi per l'impugnazione e, pertanto, il termine poteva decorrere da quando il debitore era venuto a conoscenza dell'iscrizione ipotecaria.

Illuminante sul punto la sentenza della Cassazione 26.2.2013 n. 4777 - Sez. III che ritiene, in ogni caso obbligatorio in capo ad (Omissis) l'indicazione dei termini e le modalità di impugnazione. Pertanto, l'impugnazione proposta deve ritenersi pienamente ammissibile.

Quanto alla impugnabilità dell'iscrizione ipotecaria con la riforma (decreto Bersani) del 2006 si è espressamente previsto la impugnabilità della ipoteca iscritta dal Concessionario. Pertanto, anche per questo punto della controversia, il ricorso è da ritenersi ammissibile.

L'altro punto della controversia riguarda l'avvenuta iscrizione ipotecaria in danno di una persona fisica, anche se il debito fiscale aveva avuto origine nell'ambito di una società di persone. Il Collegio osserva come il bene sottoposto ad ipoteca, peraltro costituito in fondo patrimoniale, non era di appartenenza della società, ma destinato ai bisogni di nucleo familiare. Pertanto, non poteva essere esecutivamente aggredibile. In ogni caso, il bene essendo costituito in fondo patrimoniale non poteva che essere sottoposto ad esecuzione se non per debiti di natura familiare e non -come nel caso in esame - per debiti legati all'attività imprenditoriale della società debitrice.

Infatti il debito fiscale a carico della società non può trovare causa se non nell'ambito aziendale e non anche nell'ambito familiare.

Sotto questo profilo l'iscrizione ipotecaria è stata illegittimamente effettuata.

Quanto alla competenza giurisdizionale non v'è dubbio che la Commissione Tributaria può conoscere soltanto materia di natura fiscale e che è sottratta alla sua giurisdizione ogni altra controversia (Previdenziale, amministrativa ecc.).

(Omissis) ha solo riferito che la cartella è comprensiva di crediti di diversa natura, ommettendone la produzione in giudizio.

Orbene, stante l'incertezza sul contenuto della cartella da cui ha avuto origine l'iscrizione ipotecaria e stante l'unicità di tale iscrizione la Commissione non può che disporre la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria in questione.

Stante la complessità della materia si ritiene di compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello della contribuente. Compensa le spese.

Così deciso in Milano, il 22 febbraio 2013.

Depositata in Segreteria il 13 settembre 2013.